

08751/22



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 1

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la denominazione e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 199/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

CLOTILDE PARISE Presidente
GIULIA IOFRIDA Consigliere
ANTONIO P. LAMORGESE Consigliere
LAURA SCALIA Consigliere
LUNELLA CARADONNA Consigliere - Rel.

Divorzio

15/02/2022 CC
R.G. 300/2021

Ccc. 8751

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 300/2021 proposto da:

(omissis), rappresentata e difesa, per mandato in calce al ricorso per cassazione, dall'Avv. (omissis) e dall'Avv. (omissis) e con domicilio eletto presso lo studio del secondo in (omissis).
- ricorrente -

e

(omissis), rappresentato e difeso, disgiuntamente e congiuntamente, dall'Avv. (omissis) e dall'Avv. (omissis), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in (omissis), giusta procura speciale in calce al controricorso.

- controricorrente - *W*

avverso il decreto della Corte d'appello di (omissis), n. 4243/2020, pubblicato in data 12 ottobre 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 febbraio 2022 dal consigliere Lunella Caradonna;

1672
22

RILEVATO CHE

- 1.** Con decreto del 12 ottobre 2020, la Corte di appello di (omissis), in parziale accoglimento del reclamo proposto da (omissis), ha ridotto l'assegno divorzile disposto in favore di (omissis) a euro 1.300,00 mensili a far tempo dalla domanda, condannando quest'ultima al pagamento delle spese processuali.
- 2.** La Corte d'appello, pronunciando in sede di revisione delle condizioni di divorzio, ha ritenuto dimostrata, attraverso i documenti fiscali prodotti nel corso del giudizio di primo grado, una riduzione degli emolumenti percepiti dal (omissis) a seguito dell'intervenuto pensionamento (da euro 12.000,00 mensili circa, allorchè svolgeva l'attività di chirurgo plastico, ad euro 5.000,00 a titolo di pensione) e, nel quadro di una valutazione degli equilibri reddituali e patrimoniali tra la parti, ha ridotto l'assegno divorzile disposto in favore della (omissis) da euro 3.200,00 a euro 1.300,00 mensili.
- 3.** (omissis) ricorre in cassazione con atto affidato a quattro motivi.
- 4.** (omissis) ha depositato controricorso.
- 5.** Il ricorso è stato assegnato all'adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 15 febbraio 2022 ai sensi dell'art. 380 *bis* cod. proc. civ..
- 6.** Le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ., 135 cod. proc. civ. e 737 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere la motivazione apparente, manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, incomprensibile e, comunque, fondata su documentazione inconsistente e non probante, avendo la Corte d'appello affermato che l'attività professionale risultava documentalmente nulla, non essendo stata ritualmente acquisita la dichiarazione del (omissis) (omissis) e che, piuttosto, dalla documentazione prodotta in primo grado, risultava soltanto che negli ultimi quattro mesi del 2018 il dott. (omissis) aveva percepito dal (omissis) euro 4.800,00.

2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 345 cod. proc. civ. e dell'art. 9 della legge n. 898/1970 e succ. mod., in relazione alla statuizione della Corte di appello in punto documentazione prodotta dal dott. (omissis) riguardo alla situazione patrimoniale-reddituale, poiché la dichiarazione del (omissis) (omissis) _del 16 dicembre 2019 non risultava ritualmente ammessa, in difetto di puntuale motivazione sul punto.

3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., nonché dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e ~~116~~ 116 cod. proc. civ., per avere la Corte omesso di valutare il doc. 20 prodotto in sede di reclamo dalla (omissis) comprovante il fatto storico, rilevante in causa, dello svolgimento, da parte del (omissis), di attività libero-professionale anche dopo il pensionamento e per non avere dato ingresso alla prova testimoniale richiesta sul punto.

3.1 I motivi, che vanno trattati unitariamente perchè connessi, sono fondati.

3.2 Va osservato, con la giurisprudenza di questa Corte, che, dovendo l'obbligo motivazionale ritenersi compiutamente adempiuto allorché per mezzo della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione venga ad essere illustrato il percorso motivazionale che ha indotto il giudice a regolare la fattispecie al suo esame mediante la norma di diritto applicata, viene al contrario meno all'obbligo in parola - e si mostra perciò viziata dal difetto di motivazione apparente o di mancanza della motivazione - la decisione nella quale *«il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento»* (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 5 agosto 2019, n. 20921; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105).

Più specificamente in base alla costante giurisprudenza di legittimità, la «motivazione apparente» ricorre allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente - come parte del documento in cui consiste la sentenza (o altro provvedimento giudiziale) - non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché esibisce argomentazioni

obiettivamente inidonee a far riconoscere l'*iter* logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez. U. 22 settembre 2014, n. 19881).

3.3 Tanto premesso, nel caso in esame, l'impugnata decisione si mostra palesamente afflitta dal vizio lamentato con il primo mezzo, poiché essa ha inteso respingere le dispiegate doglianze senza illustrare in modo chiaro, preciso e intellegibile su quali elementi si sia basato il convincimento espresso.

3.4 La Corte territoriale, infatti, richiamando «documenti fiscali ritualmente prodotti in primo grado», senza alcuna specificazione, ha affermato che la dedotta attività libero-professionale risultava documentalmente nulla quanto al (omissis), ed invece è lo stesso (omissis) a dedurre, in questa sede, di aver prodotto agli atti la certificazione CUD 2019, da cui risultava la percezione di emolumenti nell'ultimo trimestre 2018, subito dopo l'avvenuto pensionamento del settembre 2018, per complessivi euro 4.800,00. La Corte di merito ha, inoltre, ritenuto irrilevante la prova orale per testi richiesta dalla reclamata e odierna ricorrente, poiché relativa all'attività svolta dall'ex marito presso il (omissis), affermando sussistere, sul punto, la "prova regina, ossia documentale", senza, tuttavia, minimamente specificare quale fosse la suddetta "prova regina".

Nemmeno è dato comprendere quali documenti siano stati prodotti in primo grado e quali in sede di reclamo, come riconosce lo stesso (omissis), che afferma di avere depositato documenti sopravvenuti nel corso del giudizio d'appello, ovvero certificazione negativa del (omissis) attestante la mancata corresponsione di compensi per il 2019 e il Mod. 730 e Unico 2020. Quanto alla attività dedotta dalla (omissis) come svolta dal (omissis) presso la (omissis) (omissis) e la (omissis), i giudici di secondo grado hanno prima ritenuto che tale affermazione fosse priva di qualsivoglia supporto probatorio, e, di seguito, hanno rigettato le richieste istruttorie formulate sul punto dalla ricorrente, che attenevano non solo al rapporto tra il (omissis) e il (omissis), ma anche al rapporto tra il (omissis) e la (omissis) (omissis) s.p.a. (cfr. capitoli di prova trascritti alle pagine 21 e 22 del

ricorso per cassazione). Nella descritta situazione, le censure formulate dalla ricorrente, anche con riferimento a detto ultimo profilo, sono meritevoli di accoglimento, in quanto viene in rilievo una motivazione che corrisponde alla suindicata nozione di «motivazione apparente», dove il decidente si è limitato ad ostendere un giudizio del tutto assertivo e privo della necessaria conferenza con l'oggetto del suo esame, alla luce del fatto che le prove articolate dalla ricorrente miravano proprio a dimostrare lo svolgimento di attività libero-professionale da parte del (omissis), dopo il pensionamento, sicché avevano ad oggetto elementi astrattamente idonei ad acquisire decisività sul tema oggetto del contendere (sopravvenienza di un peggioramento della situazione economica dell'ex marito dopo il pensionamento, anche per la cessazione dell'attività libero-professionale di chirurgo plastico).

3.5 Deve, pertanto, trovare applicazione il principio per cui il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea, astrattamente, a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la «ratio decidendi» risulti priva di fondamento (Cass., 17 giugno 2019, n. 16214; Cass., 7 marzo 2017, n. 5654).

3.6 Con specifico riferimento ai motivi secondo e terzo va, inoltre, richiamato, il principio secondo cui, nel giudizio d'appello in materia di famiglia, che si svolge, ai sensi dell'art. 4, comma 15, della legge n. 898 del 1970, secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario, in particolare dell'art. 345 cod.proc.civ., ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, specie documentali, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti e che le nuove prove si riferiscano a fatti sopravvenuti dopo il giudizio di primo grado (Cass., 30 novembre 2020, n. 27234, in fattispecie analoga, relativa

all'acquisizione di una relazione investigativa; Cass., 8 giugno 2016, n. 11784; Cass., 20 marzo 2014, n. 6552; Cass., 13 aprile 2012, n. 5876).

A detto principio la Corte di appello dovrà, quindi, attenersi nella selezione e valutazione delle prove, riesaminando il merito della causa.

4. Il quarto motivo, con il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., dell'art. 5 della legge n. 898/1970, per avere la Corte rideterminato l'ammontare dell'assegno senza considerare il contributo endofamiliare della ^(omissis), la durata del matrimonio e l'età dell'avente diritto, deve dichiararsi assorbito.

5. In conclusione, vanno accolti il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto; il decreto va cassato, in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i motivi primo, secondo e terzo; assorbito il quarto; cassa il decreto impugnato, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2022.

Il Presidente

Clotilde Parise



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

17 MAR 2022



oggi, _____
IL CANCELLIERE ESPERTO

Margherita Occhipinti

